



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

A Regioni e Province autonome

Coordinamento delle Regioni

e p. c. DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi
per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sviluppo Lavoro Italia

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Oggetto: Integrazioni alla nota operativa su procedure di servizio per i beneficiari Assegno d'Inclusione (AdI) inviati ai Centri per l'Impiego.

Il decreto-legge n. 48/2023, all'art. 8, comma 6, prevede tra le cause di decadenza dal beneficio AdI, l'ipotesi in cui un componente tenuto agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto-legge in parola non si presenti presso i servizi sociali o i servizi per il lavoro competenti nel termine fissato, senza giustificato motivo.

In attuazione del dettato normativo, con nota DG PASLIO prot. 7232 del 21/05/2024 sono state fornite ai Centri per l'Impiego prime indicazioni operative per la presa in carico dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione avviati ai Servizi per il Lavoro.

Ad integrazione delle procedure di servizio già condivise si rappresenta quanto segue.

In riferimento alle presentazioni trimestrali dei beneficiari di Assegno d'inclusione ai Centri per l'Impiego, per aggiornare la propria posizione, in caso d'inadempienza, il beneficio AdI viene sospeso per il nucleo di appartenenza, a seguito della segnalazione dell'evento da parte del SIISL (X30 – Mancata presentazione ai CPI ogni 90 giorni). Tale sospensione opera fintanto che il SIU non

comunica, tramite la SAP, un successivo evento di attivazione del beneficiario AdI svolto nel periodo di riferimento.

Nel caso il SIISL non rilevi la presenza in SAP di un'attività in corso di svolgimento (formazione, tirocinio, altra politica attiva comunque denominata), ovvero in stato "10 – terminata" della durata di un giorno, svolta nel periodo di riferimento, al fine di evitare sospensioni del beneficio che potrebbero protrarsi per un tempo indeterminato, i Centri per l'Impiego, decorsi i 90 giorni previsti per aggiornare la propria posizione, convocano il beneficiario dichiarato attivabile al lavoro entro i 90 giorni successivi alla sospensione.

In caso di mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, ricorre quanto prescritto all'art. 8 comma 6, lettere a) del decreto-legge n. 48/2023, che prevede la decadenza dal beneficio economico per l'intero nucleo di appartenenza.

In caso di mancata presentazione presso i servizi per il lavoro, analogamente a quanto già previsto rispetto alla mancata presentazione alla convocazione finalizzata alla sottoscrizione/aggiornamento del patto di servizio, i Centri per l'Impiego trasmettono tramite il SIU l'evento di condizionalità "X28 - Mancata presentazione alle convocazioni dei servizi competenti".

La presente nota è inoltrata alle Regioni e Province autonome con preghiera di massima diffusione ai competenti Servizi per l'Impiego.

Il Dirigente
Divisione V
Dott. Alessandro Gaetani

Il Dirigente
Divisione II
Dott. Stefano Raia

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i